

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2019, n. 334

Cont. n. 828/16/CA.Tribunale di Bari. Arch. C.E. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo ex art. 1 comma 4 sexies, L.R. n. 18/2006, Avv. Antonio Leonardo Deramo, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

-con atto di citazione notificato alla Regione Puglia il 28.9.2016, l'Arch. C.E. (meglio individuata negli atti del fascicolo regionale), premesso di aver ricevuto dalla soppressa Comunità Montana sub Appennino Dauno Meridionale l'incarico relativo allo studio di fattibilità della "Progettazione esecutiva della connessione degli insediamenti produttivi della Comunità Montana con la rete stradale locale e nazionale" in forza di delibere di G.C. N. 11 del 5.2.1993 e n. 47 del 26.5.1993, ha adito il Tribunale di Bari per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"accertare che l'attrice ha ben adempiuto alla propria prestazione;

-condannare la convenuta al pagamento della somma di € 612.923,93, oltre interessi come in premessa indicati, ovvero nella diversa misura che risulterà accertata all'esito del giudizio".

-Con parere istruttorio del 16.1.2017 l'Avvocato regionale incaricato, Avv. Marco Ugo Carletti, rilevato che la medesima questione oggetto di giudizio è stata introdotta precedentemente dinanzi al Tribunale di Foggia nei confronti della Comunità Montana e che, a seguito della soppressione della stessa Comunità il giudizio si è concluso con la rinuncia all'azione da parte dell'Arc. C., ha rilevato la necessità della costituzione in giudizio della Regione Puglia a seguito del subentro della stessa in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti in capo alla Comunità Montana (L.R. n. 36 del 10.12.2012, art. 5, co. 6).

-Sulla base del citato parere istruttorio, il Presidente della G.R in data 24.1.2017 ha conferito mandato difensivo per ragioni di urgenza, salvo ratifica, all' Avv. Antonio Leonardo Deramo, del libero foro, già difensore della Comunità Montana nel precedente giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Foggia.

-All'esito della verifica della documentazione relativa agli atti di causa operata dall'Avvocato regionale incaricato, è emersa la necessità di regolarizzare l'affidamento del mandato difensivo conferito all'Avv. Deramo per il giudizio innanzi indicato e, quindi, di provvedere all'adozione di una deliberazione di ratifica ex art. 1 comma 4 sexies, L.R. n. 18/2006.

-Tanto premesso, si ravvisa la necessità di ratificare ai sensi dell'art. 1, comma 4 sexies, della L.R. n. 18/2006 istitutiva dell'Avvocatura regionale il mandato conferito dal Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari promosso dall'Arch. E.C., a mezzo dell'Avv. Antonio Leonardo Deramo.

- si dà atto che l' incarico difensivo è stato conferito alle condizioni disciplinate dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, nonché dalla Deliberazione di G.R. n. 2697 del 20/12/2012, per un importo predefinito omnicomprensivo per onorari pari a EURO 2.918,24.

- l'atto di impegno della spesa, nonché di liquidazione e pagamento del compenso spettante al suddetto professionista incaricato verrà adottato al termine del procedimento di riconoscimento della legittimità della stessa quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 co. 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come mod. dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126

(Valore della causa: determinato € 612.983,93 ; Settore di spesa: Enti locali).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che dispesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

-Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4 -comma IV- lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 - Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare ai sensi dell'art. 1 comma 4 *sexies*, L.R. n. 18/2006 il mandato conferito dal Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari promosso dall'Arch. C.E., a mezzo dell'Avv. Antonio Leonardo Deramo, legale esterno;
- di fare obbligo al responsabile del procedimento di spesa connesso al presente provvedimento di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, nonché di liquidazione e pagamento del compenso spettante al suddetto professionista incaricato al termine del procedimento di riconoscimento della legittimità della stessa quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 co. 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come mod. dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti per la Puglia, ai sensi dell'art.23 - co. 5) della L.289/2002;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO